

Proposta di legge. Abrogazione dell'articolo 16 della l.r.37/2018

Relazione illustrativa

Con l'introduzione dell'art.16 della legge regionale n.37/2018, la Regione ha introdotto una disciplina specifica per la gestione e il finanziamento del Canale Battagli a decorrere dal 1° luglio. Il canale ha, infatti, perso l'originaria funzionalità demaniale e pertanto è stato previsto che sia gestito dai comuni territorialmente interessati e che siano avviate le procedure perché sia acquisito al loro patrimonio.

Si è reso quindi necessario disciplinare la fase transitoria nelle more del processo di sdemanializzazione delle relative aree garantendo la continuità per gli utilizzatori della risorsa idrica, prevedendo altresì la possibilità di avvalimento del Consorzio di Bonifica territorialmente competente da parte dei comuni per la gestione di tale canale multifunzionale e per le concessioni di utilizzo della risorsa idrica.

Successivamente, con la legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70 è stato introdotto l'articolo 27 bis nella l.r.79/2012 al fine di disciplinare in via generale la gestione e il finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue.

Considerato che a seguito degli approfondimenti tecnici e dall'attività di ricognizione svolta congiuntamente dai Comuni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Consorzio di bonifica Alto Valdarno e Genio Civile Valdarno Inferiore, è emerso che il Canale Battagli costituisce un sistema artificiale che assolve molteplici funzioni, tra cui quelle di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e ulteriori funzioni promiscue e che, sulla base degli esiti della ricognizione di cui sopra, è venuto meno il presupposto per l'applicazione del processo di sdemanializzazione previsto all'articolo 16 della l.r.37/2018, si rende opportuno ricondurre la disciplina del Canale Battagli nella fattispecie di cui all'articolo 27 bis, comma1 della l.r. 79/2012.

Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti per la gestione del Canale Battagli, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.